*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 114° — Numero 229

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Mercoledì, 5 settembre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1973.

**Nomina del presidente e del vice presidente della Banca del Monte di Lugo - Monte di credito su pegno di 1ª categoria.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Banca del Monte di Lugo - Monte di credito su pegno di 1ª categoria con sede in Lugo (Ravenna), approvato con decreto ministeriale del 12 giugno 1971, modificato con decreto ministeriale del 12 ottobre 1972;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1965 con il quale il cav. rag. Pietro Farina venne confermato presidente del predetto Monte ed il prof. Fabio Facchini venne nominato vice presidente del Monte medesimo;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il cav. rag. Pietro Farina è confermato presidente ed il geom. Enrico Pezzi è nominato vice presidente della Banca del Monte di Lugo - Monte di credito su pegno di 1ª categoria, con sede in Lugo (Ravenna), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana previa presentazione alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1973

LEONE

MALAGODI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto* 1973
*Registro n. 27 Tesoro, foglio n.* 312

(10804)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1973.

**Nomina del vice presidente della Banca del Monte di Parma - Monte di credito su pegno di 1ª categoria.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Banca del Monte di Parma - Monte di credito su pegno di 1ª categoria, con sede in Parma, approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 1970 e modificato con decreto ministeriale 12 ottobre 1972 e 23 giugno 1973;

Visto il proprio decreto in data 30 maggio 1967 con il quale l'avv. Mario Pagliari venne nominato vice presidente del citato Monte;

Considerato che il predetto nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Guglielmo Campana è nominato vice presidente della Banca del Monte di Parma - Monte di credito su pegno di 1ª categoria, con sede in Parma, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1973

LEONE

MALAGODI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto* **1973**
*Registro n. 27 Tesoro, foglio n.* **313**

**(10805)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 1973.

**Nomina di due componenti il consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 15 settembre 1947, numero 1418, relativo alla istituzione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane »;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, modificata dalla legge 19 dicembre 1956, n. 1524, recante nuove norme per il credito all'artigianato;

Vista la legge 7 agosto 1971, n. 685, recante modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione;

Visto, in particolare, l'art. 2 di detta legge n. 685, che ha modificato la composizione del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Visti i decreti in data 4 gennaio 1972 e 31 marzo 1973, con i quali sono stati nominati, per il triennio indicato dal primo di detto decreto, alcuni componenti del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con riserva di far luogo successivamente all'integrazione dell'organo stesso non appena in possesso delle designazioni degli enti interessati;

Considerato che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 29 maggio 1973, ha designato il dott. Bruno Bressan e il commendator Ulderigo Gasparri per la nomina a componenti dell'organo in parola;

Ritenuto di far luogo, per intanto, alla nomina delle suddette persone, con riserva di completare successivamente il consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane non appena l'Associazione bancaria italiana avrà indicato il nominativo del rappresentante degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche d'interesse nazionale e il comitato centrale dell'artigianato avrà pure designato il membro di competenza;

Sulla proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il dott. Bruno Bressan e il comm. Ulderigo Gasparri, per i quali non sussiste la incompatibilità prevista dall'art. 2 della legge 7 agosto 1971, n. 685, sono nominati componenti il consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, su designazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

I predetti dott. Bressan e comm. Gasparri scadranno dalla carica unitamente agli altri componenti il consiglio generale nominati con il decreto in data 4 gennaio 1972, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1973

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

*Il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
FERRI

(10757)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1973.

**Modifica allo statuto della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421;

Vista la legge 25 novembre 1962, n. 1679;

Vista la legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto lo statuto della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, con sede a Roma, approvato con decreto ministeriale 28 aprile 1948, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la deliberazione del comitato esecutivo della predetta sezione in data 12 aprile 1973;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 29 maggio 1973;

Decreta:

L'art. 8 dello statuto della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, con sede a Roma, è modificato come segue:

« Art. 8. — La sezione è amministrata da un comitato esecutivo composto dal presidente e dal direttore generale della Banca nazionale del lavoro, membri di diritto, e da:

*a*) due rappresentanti del Ministero del tesoro;

*b*) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

*c*) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

*d*) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

*e*) un rappresentante scelto di comune accordo fra gli istituti di credito partecipanti al fondo di dotazione della sezione, esclusa la Banca nazionale del lavoro;

*f*) tre rappresentanti designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1973

*Il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

(10809)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1973.

**Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Latina.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 7 settembre 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Latina.

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Latina, è prolungata a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1973

*Il Ministro*: BERTOLDI

(10760)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1973.

**Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fabbrica Pisana S.p.a. « Saint Gobain », stabilimento di Caserta.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Fabbrica Pisana S.p.a. « Saint Gobain », stabilimento di Caserta, con effetto dal 7 agosto 1972;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 25 ottobre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fabbrica Pisana S.p.a. « Saint Gobain », stabilimento di Caserta, è prolungata a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1973

*Il Ministro*: BERTOLDI

(10761)

---

ORDINANZA MINISTERIALE 4 settembre 1973.

**Divieto di importare, raccogliere, trasportare, somministrare e comunque porre in commercio in tutto il territorio nazionale molluschi eduli appartenenti a qualunque specie, nonchè i cosiddetti frutti di mare.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Considerato che in alcune regioni del Paese si sono manifestati episodi di infezione colerigena;

Ritenuto che nella diffusione della suddetta malattia acquistano particolare rilevanza epidemiologica i molluschi eduli ed i cosiddetti frutti di mare;

Vista l'urgenza di provvedere;

Considerato che le indagini epidemiologiche condotte hanno rilevato che le manifestazioni morbose in atto risultano strettamente correlate all'ingestione dei suddetti invertebrati;

Ritenuto necessario adottare al riguardo, su tutto il territorio nazionale, idonee misure cautelari al fine di evitare la diffusione della malattia in questione;

Visti gli articoli 260 e 261 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visti gli articoli 6, 7 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Ordina:

Sino a nuove disposizioni è vietato importare, raccogliere, trasportare, vendere, somministrare e comunque porre in commercio in tutto il territorio nazionale molluschi eduli appartenenti a qualunque specie, nonchè i cosiddetti frutti di mare.

L'esecuzione della presente ordinanza è demandata ai presidenti delle regioni a statuto ordinario, ai medici provinciali delle regioni a statuto speciale e agli uffici sanitari speciali previsti dagli articoli 28 e seguenti del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà vigore dal giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 4 settembre 1973

*Il Ministro*: GUI

(10815)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione alla provincia di Agrigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1973, la provincia di Agrigento viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.587.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10785)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della cattedra di patologia generale presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di patologia generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(10784)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**N. 164**

**Corso dei cambi del 31 agosto 1973 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 566,10 | 566,10 | 566 — | 566,10 | 564,75 | 566,15 | 566,50 | 566,10 | 566,10 | 566,10 |
| Dollaro canadese | 563,20 | 563,20 | 562,50 | 563,20 | 562,75 | 563,20 | 564 — | 563,20 | 563,20 | 563,20 |
| Franco svizzero | 186,20 | 186,20 | 186,50 | 186,20 | 187,25 | 186,20 | 186,40 | 186,20 | 186,20 | 186,20 |
| Corona danese | 97,95 | 97,95 | 97,50 | 97,95 | 97,75 | 97,95 | 97,90 | 97,95 | 97,95 | 97,95 |
| Corona norvegese | 101,02 | 101,02 | 101,18 | 101,02 | 101,25 | 101,05 | 101,10 | 101,02 | 101,02 | 101,02 |
| Corona svedese | 134,25 | 134,25 | 135 — | 134,25 | 134,50 | 134,20 | 134,50 | 134,25 | 134,25 | 134,25 |
| Fiorino olandese | 211,15 | 211,15 | 211,25 | 211,15 | 211 — | 211,10 | 211,26 | 211,15 | 211,15 | 211,15 |
| Franco belga | 15,055 | 15,055 | 15,04 | 15,055 | 15,07 | 15,05 | 15,07 | 15,055 | 15,05 | 15,05 |
| Franco francese | 130,95 | 130,95 | 131,10 | 130,95 | 131,25 | 130,92 | 131,25 | 130,95 | 130,95 | 130,95 |
| Lira sterlina | 1390,60 | 1390,60 | 1392 — | 1390,60 | 1389 — | 1390,70 | 1392 — | 1390,60 | 1390,70 | 1390,50 |
| Marco germanico | 229,60 | 229,60 | 230 — | 229,60 | 231,25 | 229,58 | 229,80 | 229,60 | 229,60 | 229,60 |
| Scellino austriaco | 31,14 | 31,14 | 31,35 | 31,14 | 31,15 | 31,15 | 31,23 | 31,14 | 31,14 | 31,14 |
| Escudo portoghese | 24,34 | 24,34 | 24,30 | 24,34 | 24,20 | 24,33 | 24,28 | 24,34 | 24,34 | 24,34 |
| Peseta spagnola | 9,9810 | 9,981 | 9,98 | 9,9810 | 9,95 | 9,98 | 9,99 | 9,9810 | 9,98 | 9,98 |
| Yen giapponese | 2,1360 | 2,136 | 2,14 | 2,1360 | 2,12 | 2,30 | 2,1475 | 2,1360 | 2,13 | 2,13 |

**Media dei titoli del 31 agosto 1973**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 106,475 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,650 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 91,175 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 95,125 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 94,500 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 96,075 |
| » 5 % (Beni esteri) | 93,225 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 94,725 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 93,925 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 99,400 |
| » 6 % » » 1970-85 | 98,275 |
| » 6 % » » 1971-86 | 98,275 |
| » 6 % » » 1972-87 | 98,025 |

| Titolo | Media |
|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,30 |
| » » » 5,50 % 1976 | 100,075 |
| » » » 5 % 1977 | 99,925 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,45 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,95 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974) | 98,175 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 97,475 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 96,990 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 95,800 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 95,250 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 100,575 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 100,725 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: NAPOLITANO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 31 agosto 1973**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 566,30 |
| Dollaro canadese | 563,60 |
| Franco svizzero | 186,30 |
| Corona danese | 17,925 |
| Corona norvegese | 101,06 |
| Corona svedese | 134,375 |
| Fiorino olandese | 211,205 |
| Franco belga | 15,062 |
| Franco francese | 131,10 |
| Lira sterlina | 1391,30 |
| Marco germanico | 229,70 |
| Scellino austriaco | 31,185 |
| Escudo portoghese | 24,31 |
| Peseta spagnola | 9,985 |
| Yen giapponese | 2,142 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 18 luglio 1970 al 5 agosto 1970, a norma dei Regolamenti CEE n. 311/69, n. 1353/69, n. 1368/69, n. 1201/70, n. 1270/70, n. 1420/70 e n. 1538/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d) del Regolamento CEE n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.**

| Numero della tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione) |
|---|---|---|
| 04.01 | Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati: | |
| | ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%: | |
| | (I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6% . . . | 1,80 |
| | (II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6% e inferiore o uguale a 3% | |
| | per le esportazioni verso: | |
| | - la zona D (7) . . . . . . . . . . . . . . . . | 2,84 |
| | - l'Algeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2,96 |
| | - le altre destinazioni . . . . . . . . . . . . . . | 2,80 |
| | (III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% | |
| | per le esportazioni verso: | |
| | - la zona A (7) . . . . . . . . . . . . . . . . | 2,00 |
| | - le altre destinazioni . . . . . . . . . . . . . . | 4,00 |
| | ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse: | |
| | ex I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%: | |
| | (a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10% e inferiore o uguale a 17% | 13,40 |
| | (b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% . . . | 22,00 |
| | II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%: | |
| | (a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39% . . | 30,00 |
| | (b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . . . | 64,53 |
| | III. superiore a 45% . . . . . . . . . . . . . . . | 64,53 |
| 04.02 | Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati: | |
| | A. senza aggiunta di zuccheri: | |
| | II. Latte e crema di latte, in polvere: | |
| | a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: | |
| | 1. inferiore o uguale a 1,5% . . . . . . . | 11,00 |
| | 2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%: | |
| | (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% . | 11,00 |
| | (bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 17% | 28,10 |
| | (cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% ed inferiore o uguale a 25% | 33,20 |
| | (dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . | 40,00 |
| | 3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29% . . . | 41,70 |
| | 4. superiore a 29%: | |
| | (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41% | 41,70 |
| | (bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% | 53,60 |
| | b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: | |
| | 1. inferiore o uguale a 1,5%: | |
| | (aa) denaturati (1) . . . . . . . . . . | 2,75 |
| | (bb) altri . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11,00 |
| | 2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%: | |
| | (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% . | 11,00 |

| Numero della tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione) |
|---|---|---|
| 04.02 (segue) | (bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17% | 28,10 |
| | (cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25% | 33,20 |
| | (dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . | 40,00 |
| | 3. superiore a 27% e inferiore o uguale a 29% . . . . . | 41,70 |
| | 4. superiore a 29%: | |
| | (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41% | 41,70 |
| | (bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . | 53,60 |
| | III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere: | |
| | a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%: | |
| | ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%: | |
| | (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7% | 4,00 |
| | (bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% . | 11,00 |
| | 2. altri . . . . | 13,00 |
| | b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: | |
| | ex 1. inferiore o uguale a 45%: | |
| | (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7% | 4,00 |
| | (bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% e inferiore o uguale a 8,9% | 11,00 |
| | (cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9% e inferiore o uguale a 21% | 13,00 |
| | (dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39% | 30,00 |
| | (ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . | 54,50 |
| | 2. superiore a 45% . . . . . . . . | 62,50 |
| | B. con aggiunta di zuccheri: | |
| | I. Latte e crema di latte, in polvere: | |
| | ex b) altri, escluso il siero di latte: | |
| | 1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: | |
| | aa) inferiore o uguale a 1,5% . . . . . | 0,1100 (2) per kg |
| | bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%: | |
| | (11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% | 0,1100 (2) per kg |
| | (22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17% | 0,2810 (2) per kg |
| | (33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25% | 0,3320 (2) per kg |
| | (44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . | 0,4000 (2) per kg |
| | cc) superiore a 27%: | |
| | (11) aventi tenore in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41% | 0,4170 (2) per kg |
| | (22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . | 0,5360 (2) per kg |
| | 2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse: | |
| | aa) inferiore o uguale a 1,5% . . . . . . . . | 0,1100 (2) per kg |
| | bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%: | |
| | (11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% | 0,1100 (2) per kg |
| | (22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17% | 0,2810 (2) per kg |
| | (33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25% | 0,3320 (2) per kg |
| | (44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . | 0,4000 (2) per kg |

| Numero della tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione) |
|---|---|---|
| 04.02 (segue) | cc) superiore a 27%: | |
| | (11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41% | 0,4170 (2) per kg |
| | (22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% | 0,5360 (2) per kg |
| | ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere: | |
| | ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%: | |
| | (1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso | 4,25 (3) |
| | (2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso | 11,00 (3) |
| | b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: | |
| | ex. 1. inferiore o uguale a 45%: | |
| | (aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45% in peso | 0,2700 (2) per kg |
| | (bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: | |
| | (11) inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso | 4,25 (3) |
| | (22) superiore a 6,9% e inferiore o uguale a 9,5% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso | 11,00 (3) |
| | (33) superiore a 9,5% e inferiore o uguale a 21% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15% in peso | 0,1100 (2) per kg |
| | (44) superiore a 21% e inferiore o uguale a 39% . . . | 0,3000 (2) per kg |
| | (55) superiore a 39% . . . . . . . . . . | 0,5450 (2) per kg |
| | 2. superiore a 45% . . . . . . . . . . . | 0,6250 (2) per kg |
| 04.03 | Burro (4): | |
| | ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84% (5): | |
| | (I) uguale o superiore a 62% ed inferiore a 82% e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate | |
| | per le esportazioni verso: | |
| | - la zona E (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 75,00 |
| | - le altre destinazioni . . . . . . . . . . . . . | 100,00 |
| | (II) uguale o superiore a 82% | |
| | (a) oggetto di misure d'intervento di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 804/68 | |
| | per le esportazioni verso: | |
| | - la Romania . . . . . . . . . . . . . . | 140,00 (6) |
| | - la zona E (7) . . . . . . . . . . . . . . . | 99,70 |
| | - l'Algeria, il Marocco e la Tunisia . . . . . . . . | 137,00 |
| | - le altre destinazioni . . . . . . . . . . . . . | 133,00 |
| | (b) altri | |
| | per le esportazioni verso: | |
| | - la zona E (7) . . . . . . . . . . . . . . . | 99,70 |
| | - l'Algeria, il Marocco e la Tunisia . . . . . . . . . | 137,00 |
| | - le altre destinazioni . . . . . . . . . . . . . | 133,00 |

| Numero della tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione) |
|---|---|---|
| 04.03 (segue) | B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse: | |
| | (I) superiore a 84% ed inferiore o uguale a 98% | |
| | per le esportazioni verso: | |
| | - la zona E (7) | 99,70 |
| | - l'Algeria, il Marocco e la Tunisia | 137,00 |
| | - le altre destinazioni | 133,00 |
| | (II) superiore a 98% ed inferiore o uguale a 99,5% | 162,00 |
| | (III) superiore a 99,5% | 174,00 |
| 04.04 | Formaggi e latticini: | |
| | ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere: | |
| | II. altri | |
| | per le esportazioni verso: | |
| | - le zone D e F (7) | 38,00 |
| | - l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera | 25,00 |
| | - le altre destinazioni | 43,00 |
| | ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort | 30,00 |
| | D. Formaggi fusi: | |
| | II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: | |
| | a) inferiore o uguale a 36% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca: | |
| | ex 1. inferiore o uguale a 46% ed aventi tenore in peso di sostanza secca: | |
| | (aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38% | 10,00 |
| | (bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca: | |
| | (11) inferiore a 20% | 10,00 |
| | (22) uguale o superiore a 20% | 27,00 |
| | (cc) uguale o superiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca: | |
| | (11) inferiore a 20% | 10,00 |
| | (22) uguale o superiore a 20% ed inferiore a 40% | 27,00 |
| | (33) uguale o superiore a 40% | 43,00 |
| | ex 2. superiore a 46% ed aventi tenore in peso di sostanza secca: | |
| | (aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38% | 10,00 |
| | (bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% | 27,00 |
| | (cc) uguale o superiore a 43% ed inferiore a 46% | 43,00 |
| | (dd) uguale o superiore a 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca: | |
| | (11) inferiore a 55% | 43,00 |
| | (22) uguale o superiore a 55% | 54,00 |
| | b) superiore a 36% | 54,00 |

| Numero della tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione) |
|---|---|---|
| 04.04 (segue) | E. altri: | |
| | I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa: | |
| | ex a) inferiore o uguale a 47%: | |
| | (1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino per le esportazioni verso: | |
| | - la Svizzera | 40,00 |
| | - le altre destinazioni | 50,00 |
| | (2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30% per le esportazioni verso: | |
| | - la Svizzera | 40,00 |
| | - le altre destinazioni | 50,00 |
| | b) superiore a 47% e inferiore o uguale a 72%: | |
| | ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50% | 63,25 |
| | ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca: | |
| | ex aa) superiore a 39% ed inferiore o uguale a 48% per le esportazioni verso: | |
| | - la Svizzera | 7,50 |
| | - le altre destinazioni | 45,00 |
| | ex 3. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca: | |
| | (aa) inferiore a 19% ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32% in peso | 8,00 |
| | (bb) uguale o superiore a 19% ed inferiore a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62% per le esportazioni verso: | |
| | - la Svizzera | 7,50 |
| | - le altre destinazioni | 15,00 |
| | (cc) uguale o superiore a 39%: | |
| | (11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano per le esportazioni verso: | |
| | - la Svizzera | 7,50 |
| | - le altre destinazioni | 45,00 |
| | (22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda per le esportazioni verso: | |
| | - la zona D (7) | 31,22 |
| | - la zona E (7) | 40,36 |
| | - la zona F (7) | 27,56 |
| | - la Svizzera | 7,50 |
| | - l'Australia | 41,00 |
| | - il Giappone | 59,00 |
| | - Portorico | 40,00 |
| | - il Canada | 43,00 |
| | - le altre destinazioni | 45,00 |

| Numero della tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione) |
|---|---|---|
| 04.04 (segue) | (33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio | |
| | per le esportazioni verso: | |
| | - la zona F (7) . . . . . . | 25,56 |
| | - la Svizzera . . . . . . . | 7,50 |
| | - le altre destinazioni . . . . | 38,00 |
| | (44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa: | |
| | (aaa) superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52% | |
| | per le esportazioni verso: | |
| | - la Svizzera . | 7,50 |
| | - le altre destinazioni . . . . . | 45,00 |
| | (bbb) superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62% | |
| | per le esportazioni verso: | |
| | - la zona D (7) . . . . . . . . . . | 31,22 |
| | - la zona E (7) . . . . . . . . . . | 40,36 |
| | - la zona F (7) . . . . . . . . . | 27,56 |
| | - la Svizzera . . . . . . . | 7,50 |
| | - l'Australia . . . . . . . . . . | 41,00 |
| | - il Giappone . . . . . . . . | 59,00 |
| | - Portorico . . . . . . . | 40,00 |
| | - il Canada . . . . . . . . | 43,00 |
| | - le altre destinazioni . . . . . . | 45,00 |
| | II. non nominati: | |
| | ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85% in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5% in peso | 40,00 |

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 73,95 per il periodo dal 18 luglio 1970 al 31 luglio 1970; L. 73,55 per il periodo dal 1° agosto 1970 al 5 agosto 1970.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 73,95 per il periodo dal 18 luglio 1970 al 31 luglio 1970; L. 73,55 per il periodo dal 1° agosto 1970 al 5 agosto 1970.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona E, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona E non vengono prese in considerazione.

(6) Questa restituzione è valida fino al 20 luglio 1970 ed è accordata solo se è prodotta la prova che il burro sia stato importato definitivamente in Romania.

(7) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

Zona A: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

Zona B: Messico, paesi dell'America centrale e del Sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

Zona C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

Zona D: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

Zona E: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

Zona F: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

**(10452)**

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Terlano ».**

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini « Terlano » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detti — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Proposta di disciplinare di produzione del vino « Terlano »*

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Terlano » e, o « Terlaner » che per brevità in seguito sarà solo detta « Terlano » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione « Terlano » senza altra qualificazione è riservata al vino bianco ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Pinot bianco non meno del 50 % e per la restante percentuale, congiuntamente o disgiuntamente, da: Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon e Sylvaner.

E' ammessa la presenza di altri vitigni purchè ad uve bianche nella misura massima del 5 per cento.

Art. 3.

La denominazione « Terlano » con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Pinot bianco;
Riesling italico;
Riesling renano;
Sauvignon;
Sylvaner.

E' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni.

Nella preparazione di ognuno dei vini di cui al precedente comma è ammessa la correzione con uve provenienti dagli altri vitigni sopra elencati nella misura massima del 10 % del totale. Tali uve devono provenire da vigneti situati nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 4.

Il nome del vitigno deve essere indicato in etichetta al di sotto della denominazione di origine e in caratteri inferiori di dimensione da quelli usati per la denominazione di origine stessa.

Art. 4.

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Terlano » in lingua tedesca « Terlaner » comprende: il territorio del comune di Terlano, salvo la parte non idonea a produzioni vinicole con le caratteristiche previste dal presente disciplinare; e parte del territorio dei comuni di Meltina, Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano e Caldaro

Essa è composta da due territori distinti e delimitati come segue:

a) *Terlano e Meltina*:

partendo a nord della zona da delimitare, il limite si identifica con la strada statale dello Stelvio n. 38, e precisamente al km. 212,200 della stessa, ove incrocia il confine comunale di Terlano. Il limite segue poi la statale in direzione sud fino al km. 218,500 (bivio) ove si identifica con la strada comunale che passa per le quote 246, 245, 247. Taglia quindi il rio Margherita (q. 243) e prosegue lungo il fosso denominato « Chiaro di luna », fino ad intersecare di nuovo il confine comunale di Terlano (q. 240). Di qui il limite della zona volge ad est, identificandosi con il confine comunale, quindi piega a nord, sempre lungo il confine comunale, fino ad arrivare al punto di partenza della descrizione.

In questa zona sono compresi i vigneti del maso Soglia del comune di Meltina, posto a ridosso del confine comunale di Terlano ad est della frazione di Vilpiano.

b) *Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano e Caldaro*:

partendo da nord-ovest della zona da delimitare il confine si identifica con il confine comunale di Tesino. Più precisamente la delimitazione inizia in località monte del Cambio (quota 1772) e si dirige verso sud, seguendo il confine comunale.

Prosegue quindi, lungo il confine comunale di Appiano che è anche confine provinciale. Raggiunge il confine comunale di Caldaro e si dirige, sempre a sud, lungo il confine comunale e provinciale, fino alla località « Cerva » o « Col di Sopra » (quota 1856). Volge quindi ad est, lungo il confine comunale di Caldaro, fino ad incrociare la strada provinciale Caldaro-Termeno (strada del vino) al km. 10,700 circa (q. 220). Segue tale strada in direzione nord fino al km. 9,200 (q. 235) quindi la strada comunale che porta al maso Vogelmaier. Di qui il limite prosegue lungo il sentiero che porta a quota 238 e quindi, sempre verso nord, lungo la strada comunale che inizialmente passa per le quote 346 e 359 per arrivare fino alla chiesa di S. Maria nell'abitato di Caldaro.

Volge quindi ad est lungo la strada comunale che porta in centro al paese di Caldaro, fino a toccare la strada provinciale per Termeno. Segue quest'ultima in direzione sud fino al km. 6,100 (q. 348 bivio) per identificarsi poi con la strada che porta alla località di Klughammer. Di qui in direzione est prima e nord poi segue nuovamente il confine comunale di Caldaro e quindi di Appiano fino ad intersecare nella frazione di Frangarto la traccia della ferrovia Bolzano-Caldaro.

Prima in direzione ovest poi a sud il limite della zona segue la ferrovia fino alla località Crocevia, ove interseca la provinciale Appiano-Caldaro al km. 1 (q. 405).

Lungo quest'ultima il limite ritorna a nord fino alla frazione S. Michele.

Di qui segue la strada che porta a Missiano passando per le quote 447, 450. Prima del centro abitato di Missiano, il limite volge a sud-est lungo la strada che da Missiano porta a S. Paolo, fino al bivio con la strada che da S. Paolo conduce a Riva di sotto. Segue quest'ultima in direzione nord, oltrepassa la frazione di Riva di sotto e prosegue lungo la vecchia strada Riva di sotto-Andriano passando per le quote 255, 244 fino ad intersecare il confine comunale di Andriano. Lungo tale confine volge quindi a nord-est fino a raggiungere la fossa d'Adige. Segue per breve tratto la fossa fino a toccare al km. 2 la strada provinciale Terlano-Andriano.

Prosegue lungo la carrareccia che corre parallela ad ovest della fossa (q. 250), si identifica quindi di nuovo con il confine comunale di Andriano fino all'incrocio con la vecchia strada Andriano-Nalles (q. 250). Segue la strada fino a quota 256, di qui con una linea spezzata, il limite tocca le quote 244 a nord-est, 258 (Flieerhof) a nord, 268, 271 ancora a nord, 268, 658 (Castel Ketzensungen) ad ovest, 577, 598, 646 e 711 (acquedotto) ancora ad ovest. Risale quindi lungo l'acquedotto (quote 804, 778) in direzione ovest e prima della quota 832, volge decisamente a sud lungo il corso d'acqua che confluisce in questo punto nel rio di Prissiano. Seguendo il corso d'acqua tocca le quote 938, 983, 1216, prosegue poi lungo il sentiero che passa per quota 1337 per giungere in fine al confine comunale di Tesino in località monte del Cambio (q. 1772) punto di partenza della descrizione.

Art. 5.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui agli articoli 1, 2 e 3 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da escludere i vigneti di fondo valle e quelli di pianura.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui agli articoli 1, 2 e 3 non deve essere superiore a q.li 110

per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 6.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 4. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Bolzano.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica minima naturale di 11 per il « Terlano » Sauvignon e di 10,5 per i restanti vini.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

E' consentita, nella misura massima del 5% del volume la tradizionale correzione del mosto o vino avente diritto alla denominazione « Terlano » con uve, mosti non mutizzati, filtrati dolci e vini provenienti, anche da zone di produzione diverse da quella indicata nel precedente art. 4.

Qualora per la correzione venga impiegato mosto concentrato, questo va calcolato in peso, rispetto al mosto normale nel rapporto di uno a tre.

Il filtrato dolce, eventualmente impiegato per la correzione, deve essere, soltanto quello ottenuto col metodo tradizionale della ripetuta filtrazione del mosto non mutizzato.

Art. 7.

I vini di cui agli articoli 1, 2 e 3 all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

*« Terlano »*:

colore: giallo paglierino chiaro;
odore: caratteristico, fruttato e delicato;
sapore: asciutto, giustamente acido;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

*« Terlano » Pinot bianco*:

colore: giallo verdognolo fino a giallo dorato;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, mediamente pieno;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

*« Terlano » Riesling italico*:

colore: giallo verdognolo;
odore: caratteristico del vitigno;
sapore: asciutto, vivace, di corpo, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

*« Terlano » Riesling renano*:

colore: giallo verdognolo tendente al giallo;
odore: caratteristico del vitigno;
sapore: asciutto, di corpo, armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

*« Terlano » Sauvignon*:

colore: giallo verdognolo tendente al paglierino;
odore: delicato, leggermente aromatico;
sapore: pieno, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

*« Terlano » Sylvaner*:

colore: giallo verdognolo;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: di corpo, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare — con proprio decreto, per i vini di cui sopra — i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 8.

E' vietato usare assieme alla denominazione « Terlano » qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Terlano » di cui al presente disciplinare, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Art. 9.

Fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti, purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 10% il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

**(10729)**

---

# REGIONE TOSCANA

## Approvazione del piano regolatore generale del comune di Incisa Valdarno

Con deliberazione della giunta regionale n. 3835, in data 10 luglio 1973, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Incisa Valdarno (Firenze), ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

**(10767)**

## Approvazione del piano regolatore generale del comune di Certaldo

Con deliberazione della giunta regionale n. 3842, in data 10 luglio 1973, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Certaldo (Firenze), ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

**(10768)**

## Approvazione del piano di zona del comune di Carrara

Con deliberazione della giunta regionale n. 1906, in data 10 aprile 1973, è stato approvato il piano per le località: Avenza, Bedizzano, Bonascola e Fossolo, delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Carrara, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

**(10772)**

## Variante del piano regolatore generale del comune di Carrara

Con deliberazione della giunta regionale n. 3131, in data 12 giugno 1973, è stata approvata la variante al piano regolatore generale per area scuola media del comune di Carrara, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

**(10773)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

**Concorso pubblico, per esami, ad un posto di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva, per laureati in scienze statistiche e demografiche.**

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in scienze statistiche e demografiche. Il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere stato conseguito presso una Università della Repubblica;

2) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) età non superiore ad anni 32.

Tale limite è elevato:

*a*) di due anni per i concorrenti coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite di età nei riguardi dei candidati che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso trovansi in servizio di ruolo e non di ruolo presso l'Associazione;

4) buona condotta civile e morale

L'Associazione si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

5) sana e robusta costituzione fisica ed idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'Associazione;

6) godimento dei diritti politici;

7) siano in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte, in carta da bollo, dovranno essere presentate al servizio relazioni con il personale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, via Urbana n. 167, 00184 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a contare dal giorno di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considereranno prodotte in tempo anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande, a pena di esclusione dal concorso devono essere intestate ed indirizzate esclusivamente all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Non è consentito per l'inoltro delle stesse, alcun tramite, nemmeno di pubbliche amministrazioni.

La data di presentazione delle domande prodotte a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro è stabilita dal timbro calendario apposto dall'Associazione sulle domande stesse.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti devono dichiarare:

*a*) il nome e cognome;

*b*) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto alla elevazione del suddetto limite di età);

*c*) la residenza;

*d*) il possesso del diploma di laurea in scienze statistiche e demografiche con l'indicazione dell'Università o istituto superiore che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

*e*) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*f*) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

*g*) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale.

In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i suoi precedenti penali indicandone la natura;

*h*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*i*) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

*l*) l'indirizzo comprensivo del numero di codice di avviamento postale al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni dell'indirizzo stesso.

L'Associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali e per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati e di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Associazione stessa;

*m*) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata dal funzionario dell'Associazione delegato a ricevere la domanda stessa quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1962, con provvedimento del presidente previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio e verteranno sulle materie di cui al programma annesso al presente bando.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5), 6), 7) e 8) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Al colloquio saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio verrà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

La votazione complessiva e stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 7.

I concorrenti ammessi a sostenere il colloquio che abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalle disposizioni di legge in materia di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui riceveranno l'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

*A*) per la precedenza: invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi: certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quello di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482;

*B*) per la preferenza:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione; ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: decreto di concessione della pensione di guerra; ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra; ovvero dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra: documentazione come al n. 2);

4) mutilati ed invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione; ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa; ovvero dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati): attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio: certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142; ovvero dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; ovvero dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto; ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11-*a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto; ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

*b*) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra); stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati ed invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti in guerra:

*a*) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

*b*) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

*a*) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio attestante la condizione della concorrente; ovvero certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

*b*) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

*a*) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; ovvero dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

*b*) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare sempreché detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a secondo dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia in data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

22) mutilati ed invalidi civili: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati ed equiparati (profughi, reduci dalla deportazione o dall'internamento, eccetera);
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione della graduatoria del vincitore e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge vigenti in favore di particolari categorie di cittadini (ex combattenti ed assimilati; appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; capi di famiglia numerosa)

Art. 9.

La graduatoria di merito e la graduatoria del vincitore e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Associazione, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

L'Associazione si riserva la facoltà di sottoporre il vincitore del concorso a visita medica al fine di valutarne l'idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'ente.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego il candidato risultato vincitore dovrà presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla sua partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in scienze statistiche e demografiche, od una copia autenticata del diploma originale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ovvero, il documento rilasciato dalla competente università in sostituzione del diploma stesso Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Il concorrente il quale, pur avendo superato il 32° anno di età, abbia titolo all'ammissione all'impiego perché in possesso di uno o più requisiti particolari di cui all'art. 2 del presente bando, dovrà produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, sempreché non abbia già prodotto detti documenti ai fini della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 7 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 7;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza sempreché non l'abbiano presentata ai fini della preferenza nella nomina;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciata dal segretario della procura della Repubblica;

g) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica, e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

h) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre. Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dal sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavora-

tiva e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625 e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti o che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'Associazione ha la facoltà di sottoporre il vincitore del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento dei requisiti dell'idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'Associazione;

i) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della documentazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Art. 10.

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti sarà nominato in prova per un periodo di sei mesi prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbia, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Egli dovrà accettare la sede di servizio che le verrà assegnata.

Qualora non assuma servizio entro il termine fissato decadrà dalla nomina.

Compiuto detto periodo l'impiegato se avrà ottenuto giudizio favorevole sarà nominato in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Nel caso che il posto messo a concorso resti scoperto per rinuncia o per decadenza del vincitore, l'amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altra nomina di candidato idoneo, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Il trattamento economico spettante al vincitore del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Associazione per il personale con la qualifica iniziale del ruolo amministrativo della carriera direttiva.

Roma, addì 7 giugno 1973

*Il presidente*: PAVAN

---

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Statistica*:

I dati statistici. Serie e Seriazioni. Valori segnaletici. Le medie. La misura della variabilità e della concentrazione. La perequazione dei dati. Studio della correlazione. Indagini parziali. Il metodo del campione.

Statistica demografica. Funzione biometriche fondamentali. Metodi per la costruzione delle tavole di eliminazione.

2) *Calcolo delle probabilità*:

Algebra degli eventi. Le varie concezioni del calcolo delle probabilità. Impostazione assiomatica. Variabile casuale. Funzioni di distribuzione e di ripartizione. Momenti. Le distribuzioni fondamentali nel discreto e nel continuo. Leggi dei grandi numeri.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sui seguenti argomenti:

Elementi di matematica finanziaria e attuariale; Leggi di capitalizzazione e di attuarizzazione, semplice e composta; Simboli di commutazione; Valori attuali medi delle fondamentali forme di assicurazione sulla vita;

Diritto amministrativo;

Legislazione sulle assicurazioni sociali;

Disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'attività dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

---

(Schema di domanda da inviarsi su carta bollata)

*All'Associazione nazionale per il controllo della combustione - Servizio relazioni con il personale* - Via Urbana, 167 — 00184 ROMA.

Il sottoscritto . . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il (1) . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a un posto di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

All'uopo dichiara:

*a*) di essere in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche e demografiche conseguito presso l'Università . . . . . . . . in data . . . . . .;

*b*) di essere cittadino italiano;

*c*) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

*d*) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

*e*) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari . . . . . . . . . . . . . .;

*f*) di aver o non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed in particolare a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

. . . . . addì . . . . . .

. . . . . . . . . . .

(Firma) (4)

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . . . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni necessarie e riconoscendo che l'Associazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

---

(1) Coloro che hanno superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. La firma potrà altresì essere autenticata dal funzionario dell'Associazione delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

**(10723)**

# REGIONI

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1973, n. 17.

**Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle comunità montane.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 21 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ZONE MONTANE OMOGENEE

Art. 1.

I territori montani della regione Piemonte, già classificati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, sono ripartiti, d'intesa con i comuni interessati ed ai sensi dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nelle seguenti zone omogenee:

*Nella provincia di Alessandria*:

1) comuni delle Valli Curone, Grue e Ossona: Avolasca, Brignano Frascata, Castellania, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Montacuto, S. Sebastiano Curone;

2) comuni della Val Borbera: Albera Ligure, Arquata Scrivia, Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Serravalle Scrivia, Stazzano, Vignole Borbera;

3) comuni dell'alta Val Lemme e dell'alto Ovadese: Bosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Mornese, Tagliolo Monferrato, Voltaggio;

4) comuni dell'alta Valle Orba e della Valle Erro: Cassinelle, Malvicino, Molare, Ponzone.

*Nella provincia di Cuneo*:

5) comuni delle Valli Po, Bronda e Infernotto: Bagnolo Piemonte, Barge, Brondello, Crissolo, Envie, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Rifreddo, Sanfront, Verzuolo;

6) comuni della Valle Varaita: Bellino, Brossasco, Busca, Casteldelfino, Costigliole Saluzzo, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca;

7) comuni della Valle Maira: Acceglio, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, S. Damiano Macra, Stroppo, Villar S. Costanzo;

8) comuni della Valle Grana: Bernezzo, Caraglio, Castelmagno, Cervasca, Montemale, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo;

9) comuni della Valle Stura: Aisone, Argentera, Borgo San Dalmazzo, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio;

10) comuni delle Valli Gesso, Vermenagna e Pesio: Boves, Chiusa Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Peveragno, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante;

11) comuni delle Valli Monregalesi: Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Magliano Alpi, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Montaldo Mondovì, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovì, S. Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì;

12) comuni dell'alta Val Tanaro e delle Valli Mongia e Cevetta: Alto, Bagnasco, Battifollo, Briga Alta, Caprauna, Castelnuovo Ceva, Ceva, Garessio, Lesegno, Lisio, Mombasiglio, Montezemolo, Nucetto, Ormea, Perlo, Priero, Priola, Sale San Giovanni, Scagnello, Viola;

13) comuni dell'alta Langa Montagna: Arguello, Belvedere Langhe, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosio, Bossolasco, Camerana, Castellino Tanaro, Castino, Castelletto Uzzone, Cerreto Langhe, Cissone, Cortemilia, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca, Igliano, Lequio Berria, Levice, Marsaglia, Mombarcaro, Monesiglio, Murazzano, Niella Belbo, Paroldo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Roascio, Sale Langhe, Saliceto, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano, Torre Bormida, Torresina.

*Nella provincia di Novara*:

14) comuni della Valle Antigorio e Formazza: Baceno, Crodo, Formazza, Premia;

15) comuni della Valle Vigezzo: Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette;

16) comuni della Valle Antrona: Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana, Viganella;

17) comuni della Valle Anzasca: Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Vanzone con S. Carlo;

18) comuni della Valle Ossola: Anzola d'Ossola, Beura Cardezza, Bognanco, Crevoladossola, Domodossola, Masera, Mergozzo, Montecrestese, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello Chiovenda, Trasquera, Trontano, Varzo, Villadossola, Vogogna;

19) comuni della Val Strona: Germagno, Loreglia, Massiola, Valstrona;

20) comuni del Cusio e del Mottarone: Armeno, Arola, Baveno, Casale Corte Cerro, Cesara, Gignese, Gravellona Toce, Madonna del Sasso, Massimo Visconti, Nebbiuno, Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Stresa;

21) comuni della Val Grande: Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, S. Bernardino Verbano, Vignone;

22) comuni dell'alto Verbano: Bee, Ghiffa, Cannero Riviera, Oggebbio, Premeno, Trarego, Viggiona;

23) comuni della Val Cannobina: Cannobio, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro.

*Nella provincia di Torino*:

24) comuni della Val Pellice: Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice;

25) comuni delle Valli Chisone e Germanasca: Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roreto Chisone, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa;

26) comuni del Pinerolese Pedemontano: Cantalupa, Cumiana, Pinerolo, Piossasco, Prarostino, Roletto, S. Pietro Val Lemina, S. Secondo di Pinerolo;

27) comuni della Val Sangone: Coazze, Giaveno, Sangano, Trana, Valgioie;

28) comuni della bassa Valle Susa e della Val Cenischia: Almese, Avigliana, Borgone, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa S. Michele, Condove, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Rubiana, S. Ambrogio, S. Antonino di Susa, S. Didero, S. Giorio, Susa, Vaie, Venaus, Villardora, Villarfocchiardo;

29) comuni dell'alta Valle Susa: Bardonecchia, Cesana, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere;

30) comuni della Val Ceronda e Casternone: Givoletto, La Cassa, Val della Torre, Vallo, Varisella;

31) comuni delle Valli di Lanzo: Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo, Lemie, Mezzenile, Monastero Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viù;

32) comuni dell'alto Canavese: Canischio, Cuorgnè, Forno Canavese, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, S. Colombano Belmonte, Valperga;

33) comuni delle Valli Orco e Soana: Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco, Sparone, Valprato Soana;

34) comuni della Valle Sacra: Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo;

35) comuni della Valchiusella: Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio;

36) comuni della Dora Baltea Canavesana: Andrate, Carema, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco.

*Nella provincia di Vercelli:*

37) comuni della Valsesia: Alagna, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Quarona, Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca;

38) comuni della Valle Sessera: Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, Pray Biellese, Soprana, Trivero;

39) comuni della Valle Mosso: Bioglio, Callabiana, Camandona, Mosso S. Maria, Pettinengo, Pistolesa, Selve Marcone, Vallanzengo, Vallemosso, Valle S. Nicolao, Veglio;

40) comuni delle Prealpi Biellesi: Cerreto Castello, Cossato, Crosa, Lessona, Mezzana Mortigliengo, Piatto, Quaregna, Strona, Valdengo, Vigliano Biellese;

41) comuni dell'alta Valle del Cervo: Campiglia Cervo, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, San Paolo Cervo;

42) comuni della bassa Valle del Cervo: Andorno Micca, Biella, Miagliano, Pralungo, Ronco Biellese, Sagliano Micca, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia;

43) comuni dell'alta Valle dell'Elvo: Donato, Graglia, Muzzano, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo;

44) comuni della bassa Valle dell'Elvo: Camburzano, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore.

Per la modifica delle delimitazioni stabilite con la presente legge, l'iniziativa spetta alla Regione, d'intesa con i Comuni interessati. L'iniziativa stessa può essere esercitata anche su proposta dei Consigli comunali delle Comunità montane interessate, secondo le norme dello Statuto regionale.

TITOLO II

STRUTTURA DELLA COMUNITA' MONTANA

Art. 2.

In ciascuna zona omogenea è costituita, tra i comuni che in essa ricadono, la comunità montana, ente di diritto pubblico. Sono organi della comunità montana: il consiglio, la giunta, il presidente.

Art. 3.

Il consiglio della comunità montana è costituito dai rappresentanti dei comuni ad essa appartenenti.

Ad ogni comune spettano tre rappresentanti, due di maggioranza e uno di minoranza, eletti nel proprio seno da ciascun consiglio comunale.

In caso di scioglimento di un consiglio comunale i tre rappresentanti del comune restano in carica sino alla loro surrogazione da parte del nuovo consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale.

Art. 4.

Il consiglio della comunità montana elegge tra i propri membri, con votazioni separate ed a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vice presidente e la giunta.

Le elezioni di cui al comma precedente non sono valide se alla prima seduta non intervengono i due terzi dei componenti il consiglio della comunità montana.

Per l'elezione del presidente e del vice presidente, qualora anche dopo la seconda votazione la maggioranza non venisse raggiunta, si procede a ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.

Per l'elezione dei membri della giunta, se anche dopo la seconda votazione non si è raggiunta la maggioranza assoluta, risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

La carica di presidente, di vice presidente e di membro di giunta è incompatibile con quella di deputato, senatore, consigliere regionale e consigliere provinciale.

Art. 5.

La giunta, oltre che dal presidente, è composta:

*a)* da 4 membri, nel caso in cui la comunità montana sia costituita da non più di 8 comuni;

*b)* da 6 membri, nel caso in cui la comunità montana sia costituita da 9 a 14 comuni;

*c)* da 8 membri, nel caso in cui la comunità montana sia costituita da oltre 14 comuni.

Art. 6.

Il presidente rappresenta la comunità montana, convoca e presiede le riunioni del consiglio e della giunta.

Art. 7.

Il consiglio della comunità montana decade con lo scioglimento della maggioranza dei consigli dei comuni che la costituiscono.

Il presidente e la giunta rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione.

Art. 8.

La competenza ad esercitare il controllo sugli atti delle comunità montane è attribuito alla sezione decentrata del comitato regionale di controllo nella cui circoscrizione ha sede la comunità.

TITOLO III

STATUTO DELLA COMUNITA' MONTANA

Art. 9.

Lo statuto della comunità montana, in armonia con la legge 3 dicembre 1971, n. 1102, con la legislazione sull'ordinamento comunale e provinciale, con le norme dello statuto regionale e della presente legge, stabilisce tra l'altro:

*a)* denominazione e sede della comunità;

*b)* compiti e funzioni della comunità;

*c)* funzionamento e competenze del consiglio e della giunta;

*d)* funzioni del presidente;

*e)* indennità di carica al presidente della comunità;

*f)* modalità per la convocazione delle sessioni ordinarie e straordinarie del consiglio e per le riunioni della giunta;

*g)* modalità per la nomina del segretario della comunità, sue funzioni;

*h)* modalità per la nomina del tesoriere;

*i)* modalità per la redazione e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, e per lo storno dei fondi da capitolo a capitolo;

*l)* modalità per l'elezione dei revisori dei conti, numero dei membri e loro funzioni;

*m)* modalità per la nomina dei rappresentanti della comunità presso altri enti ed organismi;

*n)* modalità per l'organizzazione degli uffici, per l'assunzione, lo stato giuridico e trattamento economico del personale;

*o)* modalità per la determinazione di oneri a carico dei comuni;

*p)* norme relative al demanio e al patrimonio della comunità montana;

*q)* modalità per l'assunzione di oneri finanziari;

*r)* modalità per la consultazione e la partecipazione degli enti e delle associazioni operanti sul territorio della comunità;

*s)* modalità per regolare i rapporti della comunità con altri enti operanti nel suo territorio;

*t)* modalità per l'integrazione o modifica allo statuto stesso.

Art. 10.

Lo statuto della comunità montana è adottato dal consiglio della comunità stessa a maggioranza assoluta dei suoi componenti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della

presente legge ed è approvato con decreto del Presidente della giunta regionale su conforme deliberazione del consiglio regionale.

Con analoga procedura sono approvate le modifiche e le integrazioni allo statuto della comunità montana.

TITOLO IV

PIANO DI SVILUPPO ECONOMICO SOCIALE

Art. 11.

La comunità montana entro un anno dalla sua costituzione appronta un piano pluriennale di sviluppo economico-sociale della propria zona ai sensi dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Il piano di sviluppo economico-sociale della comunità montana è approvato dalla giunta regionale su conforme parere del consiglio regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine il piano si intende approvato.

Art. 12.

Sulla base del piano pluriennale di sviluppo la comunità montana provvede a definire ogni anno un programma-stralcio contenente la indicazione degli interventi da realizzare e le relative previsioni di spesa.

Tale programma deve essere trasmesso alla giunta regionale entro il 30 settembre.

Art. 13.

La comunità montana può redigere, ai sensi dell'art. 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, piani urbanistici del proprio territorio quali strumenti operativi del piano di sviluppo.

TITOLO V

NORME FINANZIARIE

Art. 14.

I fondi, assegnati alla Regione o altrimenti disponibili ai fini della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono ripartiti fra le comunità montane, per la redazione e l'attuazione dei piani di sviluppo, secondo i seguenti criteri:

*a*) 5/10 in proporzione diretta alla popolazione residente nella zona montana con riferimento ai dati dell'ultimo censimento;

*b*) 5/10 in proporzione diretta alla superficie delle zone montane.

Con proprio decreto il presidente della giunta regionale, su conforme parere della giunta stessa, provvede al finanziamento dei piani di sviluppo e dei programmi-stralcio.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE

Art. 15.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni della comunità montana provvedono alla nomina dei propri rappresentanti al consiglio della comunità stessa, dandone immediata comunicazione al presidente della giunta regionale.

Per la prima convocazione del consiglio della comunità i rappresentanti dei comuni retti da gestione commissariale sono nominati dal commissario prefettizio tra i componenti del disciolto consiglio comunale secondo i criteri del secondo comma dell'art. 3.

Art. 16.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale fissa la sede provvisoria della comunità montana e convoca la prima seduta del consiglio della comunità stessa, presieduta dal consigliere presente più anziano di età. Funge da segretario della seduta il segretario del comune della sede provvisoria.

Nel corso della prima riunione il consiglio elegge il presidente e la giunta.

Art. 17.

La comunità montana subentra in ogni rapporto patrimoniale e amministrativo agli enti costituiti ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987. Tali enti sono estinti dopo centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Ove il territorio di uno degli Enti di cui al comma precedente del presente articolo si estenda a più comunità montane, il presidente della giunta regionale regola con proprio decreto, su conforme parere della giunta stessa, i rapporti patrimoniali e amministrativi fra gli interessati.

Art. 18.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul «Bollettino Ufficiale» della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della regione Piemonte. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 agosto 1973

CALLERI DI SALA

(10734)

---

## LEGGE REGIONALE 13 agosto 1973, n. 18.

**Assegno integrativo di natalità alle coltivatrici dirette, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico.**

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 17 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Piemonte corrisponde, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, un assegno integrativo di natalità, non inferiore a L. 50.000 (cinquantamila), una volta tanto per ogni evento, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico alle coltivatrici dirette iscritte, quali unità attive, alle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

Art. 2.

All'erogazione dell'assegno provvedono le casse mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti, competenti per territorio, a seguito di domanda da presentarsi in carta libera a cura dell'interessata, entro novanta giorni dalla data del parto o dell'aborto.

Alla domanda deve essere allegato, in caso di parto, il certificato di nascita o il certificato di assistenza al parto di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128; in caso di aborto un certificato medico attestante il mese di gravidanza alla data dell'aborto.

Art. 3.

La presente legge si applica agli eventi verificatisi successivamente al 1° gennaio 1973 e cesserà di avere vigore allorchè la somma complessiva dell'assegno di natalità corrisposta alle coltivatrici dirette sarà superiore a quella corrisposta alle lavoratrici mezzadre e colone.

Per gli eventi verificatisi nel periodo intercorrente tra il primo gennaio 1973 e la data di entrata in vigore della presente legge, la domanda e la documentazione di cui al precedente art. 2 dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge presente.

Art. 4.

Per ripartire il contributo tra le singole casse mutue comunali per i coltivatori diretti, in base agli eventi verificatisi in ciascun anno, la giunta regionale si avvale degli uffici della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Torino, ai sensi dell'art. 68 dello statuto e senza ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Art. 5.

La cassa mutua provinciale per i coltivatori diretti di Torino iscriverà gli assegni integrativi di natalità, corrisposti alle coltivatrici dirette del Piemonte, in una contabilità separata. Il rendiconto delle concessioni è presentato annualmente alla giunta regionale per l'approvazione.

Art. 6.

All'onere di L. 180.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno 1973 si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1018 del bilancio di previsione per l'anno medesimo.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

A decorrere dall'anno 1974, alla spesa di L. 180.000.000 si provvede con l'iscrizione di apposito capitolo nel bilancio preventivo della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 agosto 1973

CALLERI DI SALA

## LEGGE REGIONALE 13 agosto 1973, n. 19.

**Assegno integrativo di natalità alle artigiane, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico.**

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 17 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Piemonte corrisponde, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, un assegno integrativo di natalità, non inferiore a L. 50.000 (cinquantamila), una volta tanto per ogni evento, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico, alle artigiane iscritte, quali unità attive, alle casse mutue di malattia per gli artigiani, ai sensi della legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

Art. 2.

All'erogazione dell'assegno provvedono le casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani del Piemonte, competenti per territorio, a seguito di domanda da presentarsi in carta libera a cura dell'interessata, entro novanta giorni dalla data del parto o dell'aborto.

Alla domanda deve essere allegato, in caso di parto, il certificato di nascita o il certificato di assistenza al parto di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128; in caso di aborto un certificato medico attestante il mese di gravidanza alla data dell'aborto.

Art. 3.

La presente legge si applica agli eventi verificatisi successivamente al 1° gennaio 1973 e cesserà di avere vigore allorchè la somma complessiva dell'assegno di natalità corrisposta alle artigiane sarà superiore a quella corrisposta alle lavoratrici mezzadre e colone.

Per gli eventi verificatisi nel periodo intercorrente tra il primo gennaio 1973 e la data di entrata in vigore della presente legge, la domanda e la documentazione di cui al precedente art. 2 dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge presente.

Art. 4.

Per ripartire il contributo tra le casse mutue provinciali per gli artigiani, in base agli eventi verificatisi in ciascun anno, la giunta regionale si avvale degli uffici della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Torino, ai sensi dell'art. 68 dello statuto e senza ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Art. 5.

La cassa mutua provinciale per gli artigiani di Torino iscriverà gli assegni integrativi di natalità, corrisposti alle artigiane del Piemonte, in una contabilità separata. Il rendiconto delle concessioni è presentato annualmente alla giunta regionale per l'approvazione.

Art. 6.

All'onere di L. 72.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno 1973 si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1018 del bilancio di previsione per l'anno medesimo.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

A decorrere dall'anno 1974, alla spesa annua di L. 72 milioni, si provvede con l'iscrizione di apposito capitolo nel bilancio preventivo della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 agosto 1973

CALLERI DI SALA

## LEGGE REGIONALE 13 agosto 1973, n. 20.

**Assegno integrativo di natalità alle esercenti attività commerciali, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico.**

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 17 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Piemonte corrisponde, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, un assegno integrativo di natalità, non inferiore a L. 50.000 (cinquantamila), una volta tanto per ogni evento, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico alle esercenti attività commerciali iscritte, quali unità attive, alle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali della Regione, ai sensi della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Art. 2.

All'erogazione dell'assegno provvedono le casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali del Piemonte, competenti per territorio, a seguito di domanda da presentarsi in carta libera a cura dell'interessata, entro novanta giorni dalla data del parto o dell'aborto.

Alla domanda deve essere allegato, in caso di parto, il certificato di nascita o il certificato di assistenza al parto di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128; in caso di aborto un certificato medico attestante il mese di gravidanza alla data dell'aborto.

Art. 3.

La presente legge si applica agli eventi verificatisi successivamente al 1° gennaio 1973 e cesserà di avere vigore allorchè la somma complessiva dell'assegno di natalità corrisposta alle esercenti attività commerciali sarà superiore a quella corrisposta alle lavoratrici mezzadre e colone.

Per gli eventi verificatisi nel periodo intercorrente tra il primo gennaio 1973 e la data di entrata in vigore della presente legge, la domanda e la documentazione di cui al precedente art. 2 dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge presente.

Art. 4.

Per ripartire il contributo tra le casse mutue provinciali per gli esercenti attività commerciali, in base agli eventi verificatisi in ciascun anno, la giunta regionale si avvale degli uffici delle casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali di Torino, ai sensi dell'art. 68 dello statuto e senza ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Art. 5.

La cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali di Torino iscriverà gli assegni integrativi di natalità, corrisposti alle esercenti attività commerciali del Piemonte, in una contabilità separata. Il rendiconto delle concessioni è presentato annualmente alla giunta regionale per l'approvazione.

Art. 6.

All'onere di L. 90.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno 1973 si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1018 del bilancio di previsione per l'anno medesimo.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

A decorrere dall'anno 1974, alla spesa annua di L. 90 milioni si provvede con l'iscrizione di apposito capitolo nel bilancio preventivo della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 agosto 1973

CALLERI DI SALA

---

## LEGGE REGIONALE 13 agosto 1973, n. 21.

**Norme per l'esercizio della caccia nella regione Piemonte.**

(*Pubblicata nel supp. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 17 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

Ai fini della tutela dell'agricoltura e della selvaggina, e per un ordinato svolgimento dell'esercizio venatorio, tutto il territorio della regione Piemonte, non compreso nella zona faunistica delle Alpi, è sottoposto, ai sensi dell'art. 12-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, a regime di caccia controllata, con le limitazioni di cui alla presente legge.

Art. 2.

*Tesserino regionale*

Tutti i titolari di licenza di caccia possono essere ammessi a praticare l'esercizio venatorio a parità di diritti e di doveri.

Per poter esercitare la caccia nel territorio sottoposto a regime di caccia controllata occorre essere in possesso del tesserino regionale.

I tesserini, predisposti dall'amministrazione regionale, vengono rilasciati dai comitati provinciali della caccia, i quali possono avvalersi della collaborazione delle associazioni venatorie.

Per il rilascio del tesserino, valido per una sola provincia, il cacciatore deve versare al comitato provinciale della caccia competente la somma di L. 10.000.

Qualora il cacciatore intenda estendere la validità del tesserino a tutto il territorio della regione non compreso nella zona faunistica delle Alpi, deve effettuare un versamento supplementare di L. 10.000 all'amministrazione regionale ed allegare la ricevuta relativa al tesserino in suo possesso.

Il cacciatore, munito di tesserino personale, deve annotare sullo stesso, in modo indelebile e negli spazi all'uopo riservati, il giorno di caccia prescelto, il numero dei capi abbattuti e, per le specie stanziali protette, l'ora dell'abbattimento.

Le somme introitate dall'amministrazione regionale sono utilizzate, nella misura di almeno il 50%, per le spese di vigilanza; il residuo per il ripopolamento del patrimonio faunistico della regione e per il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina alle colture agricole.

Ogni cacciatore non potrà ottenere, nell'ambito della regione, più di un tesserino.

Il contravventore è soggetto all'immediato ritiro del tesserino, salve le sanzioni previste dal testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

Art. 3.

*Calendario venatorio*

L'esercizio venatorio in qualsiasi forma esercitato è consentito su tutto il territorio della regione Piemonte dalla prima domenica successiva al 10 settembre fino al 15 dicembre nella zona faunistica delle Alpi, e fino alla penultima domenica di dicembre nel territorio non compreso nella zona delle Alpi.

I comitati provinciali della caccia, previo parere favorevole del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, possono anticipare la data di chiusura della stagione venatoria.

Art. 4.

*Durata del giorno venatorio*

E' vietato uccidere o catturare qualsiasi specie di selvaggina prima delle ore 6 e dopo le ore 18,30 del mese di settembre; prima delle ore 7 e dopo le ore 17,30 nel mese di ottobre; prima delle ore 7,30 e dopo le ore 17 nel mese di novembre; prima delle ore 8 e dopo le ore 16,30 nel mese di dicembre.

Tale limitazione è estesa ai casi previsti dagli articoli 24 e 25 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

L'orario di cui al primo comma del presente articolo è riferito all'ora solare, salvo adeguamento conseguente all'adozione dell'ora legale.

Il divieto di cui al presente articolo è esteso anche al territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi.

Il contravventore è soggetto all'immediato ritiro del tesserino di cui all'art. 2, salve le sanzioni previste dal testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

Art. 5.

*Giorni consentiti per l'esercizio venatorio*

Dalla data di apertura della stagione venatoria e fino alla seconda domenica di ottobre, la caccia può essere esercitata due giorni alla settimana, a scelta del cacciatore, tra il martedì, giovedì, sabato e domenica.

Successivamente alla seconda domenica di ottobre, sono consentiti tre giorni di caccia per ogni settimana a scelta tra quelli indicati al primo comma.

Il contravventore è soggetto all'immediato ritiro del tesserino di cui all'art. 2, salve le sanzioni previste dal testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

Art. 6.
*Carniere giornaliero*

Ciascun cacciatore, per ogni giornata di caccia, può abbattere non più di due capi di selvaggina stanziale protetta, di cui non più di una lepre, e non più di dieci capi di selvaggina migratoria.

Il contravventore è soggetto all'immediato ritiro del tesserino di cui all'art. 2, salve le sanzioni previste dal testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

Art. 7.
*Addestramento cani da ferma e da seguito*

L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma è consentito, nei trenta giorni precedenti l'apertura della caccia, al martedì, giovedì, al sabato ed alla domenica.

L'addestramento dei cani da seguito è consentito esclusivamente nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica, compresi nella penultima settimana antecedente la data di apertura della caccia.

Nei giorni consentiti, l'addestramento e l'allenamento sono ammessi esclusivamente nelle località preventivamente indicate dai comitati provinciali della caccia su terreni boschivi o liberi da colture.

I cani debbono essere costantemente sorvegliati dal proprietario o da un suo incaricato, al fine di evitare danni alla selvaggina ed alle colture agricole.

I comitati provinciali della caccia possono consentire, con le modalità necessarie ad evitare danni alla selvaggina stanziale protetta, l'impiego di cani da ferma e da seguito per le prove sul terreno, anche nelle zone di divieto di caccia.

Il contravventore è soggetto alle sanzioni previste dal testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

Art. 8.
*Zone di ripopolamento e cattura*

Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le zone di ripopolamento e cattura, costituite a sensi degli articoli 52 e 54 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, devono avere complessivamente una superficie non inferiore a 1/10 del territorio utile alla caccia in ciascuna provincia.

Dette zone non devono avere una estensione inferiore agli ettari 150, nè superiore agli ettari 1.500 ed hanno una durata di anni 6, salvo rinnovo alla scadenza.

I comitati provinciali della caccia sono tenuti ad approntare tutti gli accorgimenti tecnici idonei ad attenuare i danni causabili dalla selvaggina alle colture agricole. In ogni caso, qualora la gestione delle zone anzidette pregiudichi la produzione agraria, le amministrazioni provinciali dovranno risarcire agli aventi diritto gli eventuali danni comunque causati dalla selvaggina protetta nella misura che verrà determinata su parere dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Chiunque eserciti la caccia nelle zone di divieto è soggetto all'immediato ritiro del tesserino di cui all'art. 2, salve le sanzioni previste dal testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

Art. 9.
*Oasi di protezione della fauna*

Qualora l'amministrazione regionale costituisca oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale o migratoria a sensi dell'art. 67-*bis* testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, dovrà provvedere, al risarcimento dei danni provocati alle colture agricole dalla selvaggina, da determinarsi previo parere dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 10.
*Gestione della caccia controllata*

La gestione della caccia controllata è affidata ai comitati provinciali della caccia i quali possono avvalersi della collaborazione degli organi provinciali delle associazioni venatorie.

Le somme introitate dai comitati provinciali della caccia, per l'esercizio della caccia controllata, debbono essere destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di vigilanza, di ripopolamento da ottenere con prevalente produzione di selvaggina autoctona, di gestione del territorio provinciale sottoposto a tale regime e per il risarcimento dei danni provocati alle colture agricole dalla selvaggina, da determinarsi previo parere dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 11.
*Controllo sanitario della selvaggina da ripopolamento*

Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna stanziale protetta per il ripopolamento, i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero devono essere soggetti a preventivo controllo da parte del veterinario comunale, il quale dovrà rilasciare apposita autorizzazione all'immissione nelle zone di caccia.

Le immissioni di selvaggina da ripopolamento devono essere effettuate in periodi e con modalità atte ad evitare danni alle colture agricole.

Art. 12.
*Caccia al coniglio selvatico*

Posteriormente alla chiusura della caccia, l'esercizio venatorio al coniglio selvatico può essere autorizzato dai comitati provinciali della caccia per la tutela delle colture agricole e su conforme parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, fino al 28 febbraio di ciascun anno, a persone nominativamente indicate nell'autorizzazione stessa.

L'uso del furetto è consentito esclusivamente nell'ipotesi prevista dal comma precedente.

Art. 13
*Divieto di caccia vagante nei terreni in attualità di coltivazione*

A sensi dell'art. 30 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, è vietata a chiunque la caccia vagante nei terreni in attualità di coltivazione quando essa possa arrecare danno effettivo alle colture.

Il trasgressore è soggetto all'immediato ritiro del tesserino di cui all'art. 2, salve le sanzioni previste dal testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

Art. 14.
*Uccellagione*

Salvo il disposto di cui all'art. 27 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, è vietato su tutto il territorio della regione Piemonte l'esercizio della uccellagione in qualsiasi forma praticata.

Il contravventore è soggetto alle sanzioni di cui al testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

Art. 15.
*Divieto di uso di qualsiasi specie avifaunistica per i tiri a volo e per i richiami vivi*

Su tutto il territorio della Regione sono vietati la cattura e l'uso di ogni specie avifaunistica per il tiro a volo.

E' altresì vietato l'impiego e la detenzione di richiami vivi di qualsiasi specie avifaunistica per scopo venatorio.

Il contravventore è soggetto all'immediato ritiro del tesserino di cui all'art. 2, salve le sanzioni previste dal testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

Art 16.
*Divieto di uso di armi a canna rigata*

E' vietato l'impiego di armi da fuoco a canna rigata per l'esercizio venatorio su tutto il territorio della regione Piemonte non compreso nella zona faunistica delle Alpi.

L'impiego delle armi menzionate al comma precedente è consentito, su autorizzazione dell'amministrazione regionale, solo nei casi in cui ricorra la necessità di abbattere selvaggina ungulata per motivi di selezione della specie.

Il contravventore è soggetto all'immediato ritiro del tesserino di cui all'art. 2, salve le sanzioni previste dal testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

Art. 17.
*Divieto di uso di altre armi a scopo venatorio*

Su tutto il territorio della regione Piemonte è vietato l'impiego di carabine calibro 22 a percussione anulare.

E' altresì vietato l'uso di spingarde e di ogni altra arma portatile o da getto a cavalletto superiore al calibro 12.

Il contravventore è soggetto all'immediato ritiro del tesserino di cui all'art. 2, salve le sanzioni previste dal testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

Art. 18.

*Appostamenti di caccia*

E' vietato l'impianto di appostamenti fissi di caccia con apposizione di tabelle delimitanti la zona di rispetto.

Art. 19.

*Riserve di caccia*

Le riserve di caccia, poste nel territorio non compreso nella zona faunistica delle Alpi, sono soggette alle limitazioni di cui alla presente legge, con esclusione della limitazione del numero di capi di selvaggina stanziale protetta da abbattere.

Art. 20.

*Provvedimenti eccezionali a tutela della selvaggina*

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, assunta su proposta o previo parere dei comitati provinciali della caccia e sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può limitare o vietare l'esercizio venatorio ove ricorra la necessità di proteggere le colture agricole e la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica, in tutto il territorio regionale o in parte di esso.

Il presidente, su conforme deliberazione assunta dalla giunta regionale sentiti i comitati provinciali della caccia interessati, può vietare l'esercizio venatorio nelle località di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico, a tutela della integrità e della quiete della zona.

Art. 21.

*Adeguamenti articoli del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016*

« Sono così adeguati gli articoli 12, 12-*bis*, 14, 16, 19, 23, 24, 25, 27, 30, 33, 36, 52, 54, 67-*bis* e 75 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799 ».

Art. 22.

*Pubblicazione manifesto*

I presidenti dei comitati provinciali della caccia, previa deliberazione del comitato, pubblicano entro il 15 agosto di ogni anno il calendario venatorio della provincia, relativo all'intera annata venatoria.

Art. 23.

*Disposizioni finanziarie*

Agli eventuali oneri di cui alla presente legge, a carico della regione Piemonte, si fa fronte con i proventi accertati a sensi dell'art. 2, quinto comma.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario in corso e per quelli successivi sarà iscritto il capitolo n. 34 con la denominazione « Proventi del rilascio di un tesserino per la caccia controllata in tutto il territorio della Regione ».

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso e per quelli successivi sarà iscritto il capitolo n. 946, con la denominazione « Spese per la vigilanza della caccia controllata e per il ripopolamento del patrimonio faunistico della Regione, nonchè per il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina alle colture agricole anche in oasi di protezione della fauna ».

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24.

*Norma transitoria*

Le zone di rifugio per la selvaggina, in atto nella decorsa annata venatoria, costituite dai comitati provinciali della caccia a sensi del decreto ministeriale 18 giugno 1969, sono mantenute fino alla data di chiusura della caccia nella presente annata venatoria.

Art. 25.

*Decorrenza della legge*

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 agosto 1973

CALLERI DI SALA

**(10735)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.